



Centro di responsabilità: SETTORE RISORSE UMANE SERVIZI
TRASVERSALI E PROGETTI EUROPEI

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 25/05/2023

Oggetto

ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023".

LA DIRIGENTE

DECISIONE

1. Di costituire, in via previsionale, ai sensi dell'art 79 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 1.365.712,52, di cui Euro 1.092.541,08 per risorse stabili ed Euro 137.171,44 per risorse variabili, alle quali viene aggiunto l'importo di Euro 136.000,00 relativo al valore previsionale degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.lgs.50/2016 in maturazione nell'anno 2023. La quantificazione complessiva del fondo del Comparto anno 2023 viene rappresentata nell'allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. Di dare atto del rispetto del limite massimo, calcolato in Euro 1.246.951,56, delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come fissato dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
 3. Di dare, altresì, atto che:
 - il fondo 2023 verrà successivamente incrementato, ricorrendone i presupposti normativi, in relazione alle assunzioni etero-finanziate, effettuate nel corso dell'anno 2023, in attuazione della Convenzione 2022-2023 con Regione Lombardia per l'esercizio della funzione delegata Mercato del Lavoro e del "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego" di cui alla DGR n. 2389/2019;
 - la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti;
 4. Di attribuire la responsabilità dell'istruttoria del procedimento di cui al presente atto alla dipendente rag. Ilaria Fassera, la quale ha prodotto la dichiarazione, agli atti, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 5. Di dichiarare, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs 445/2000, nella sua qualità di Dirigente, di responsabile del procedimento e dell'adozione del presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.
-

MOTIVAZIONI

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 stabilisce, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la necessaria costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle

- disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché delle esigenze organizzative dell'Ente;
- l'ARAN ha chiarito che la quantificazione delle diverse voci che vanno a comporre le risorse decentrate di parte stabile compete al dirigente del servizio personale, trattandosi di adempimenti di natura esclusivamente tecnico/contabile, mentre l'individuazione di quelle componenti delle risorse decentrate che presentano un margine di discrezionalità, dette risorse variabili, sono di competenza dell'Organo di Governo;
 - con la deliberazione del Presidente n. 59/2023 sono stati definiti gli incrementi discrezionali della parte variabile del fondo delle risorse decentrate 2023 unitamente alle linee di Indirizzo per l'avvio della contrattazione decentrata ;
 - in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo contrattuale 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

In merito all'importo unico consolidato di cui sopra si fa presente quanto segue:

l'art.67 del CCNL 21.05.2018, al comma 1, ha imposto il consolidamento in un importo unico delle risorse risultanti dall'applicazione dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative al 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle finalizzate alle progressioni economiche e alla indennità di comparto. A detto importo, rideterminato con determina dirigenziale n. 32 del 2019 in euro 833.617,66, si è pervenuti decurtando l'ammontare di euro 1.141.248,33, come certificato dal Collegio

dei revisori, dell'importo di euro 307.630,67, corrispondente alle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e risultato degli incaricati di posizioni organizzativa.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 dell'art.79 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.”*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, il quale prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;*

Rilevato che la Provincia di Cremona alla data di sottoscrizione del CCNL 16.11.2022 aveva già definito la contrattazione 2022 attraverso la sottoscrizione della Preintesa e pertanto, rispetto alla costituzione del Fondo 2022, l'Amministrazione non si è avvalsa della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 16.11.2022, e di conseguenza gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3, relativamente alle annualità 2021 e 2022, vengono applicati nel fondo 2023;

Considerato che, in applicazione delle norme citate, il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 833.617,66**;

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € **32.780,80**;
- lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 21.05.2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **11.719,50**;
- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di tredicesima mensilità:
 - euro **7.330,83** personale cessato dal servizio nel 2017;
 - euro **1.214,06** personale cessato dal servizio nel 2018;
 - euro **11.526,18** personale cessato dal servizio nel 2019;
 - euro **14.876,19** personale cessato dal servizio nel 2020;
 - euro **15.695,21** personale cessato dal servizio nel 2021;
 - euro **513,56** personale cessato dal servizio nel 2022;
- lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 – **importo NON valorizzato**;
- lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza - **importo NON valorizzato**;
- lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare - **importo NON valorizzato**;

- **lettera b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € **24.589,50**;
- **lettera c)**: incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale in riferimento al Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego:
 - € **96.201,00** (dipendenti potenziamento finanziamento ministeriale);
 - € **14.197,00** (dipendenti potenziamento finanziamento POC);
 - € **9.465,00** (dipendenti potenziamento finanziamento PON);
- **lettera d)**: differenziali posizioni economiche da CCNL 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del Ccnl 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per € **14.666,73**;

➤ art. 79 comma 1-*bis* differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per un importo complessivo di € **46.260,89**;

Con particolare riferimento agli incrementi di cui alla lett. c) dell'art. 67, comma 2 CCNL 21.05.2018, si precisa quanto segue:

- nell’ambito delle politiche di sviluppo del mercato del lavoro, funzione che Regione Lombardia delega alle Province, le azioni di “potenziamento dei Centri per l’Impiego” prevedono un incremento consistente della dotazione organica di personale dedicato, come previsto nell’ambito del Piano Triennale del Fabbisogno di personale, nonché una riorganizzazione complessiva del Settore Lavoro e Formazione.
- a tal proposito si ricorda l’art. 1, comma 258 della Legge 30/12/2018, n. 145, il quale prevede che tali assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali e, a sua volta, tale articolo rinvia all’art. 11, comma 1 lett. b) del D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 11.2.2019, n. 12. Quest’ultimo prevede che il limite al fondo del trattamento accessorio, previsto dall’art. 23 comma 2 del dlgs. 25 maggio 2017, n. 75, non si applica per gli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.

Di conseguenza, si rende necessario, in via previsionale, procedere ad un incremento del fondo risorse decentrate ex art.79 CCNL 16.11.2022, in misura adeguata a garantire l’organizzazione funzionale e il potenziamento dei centri per l’impiego, tenuto anche conto che al personale neo-assunto deve essere garantito equivalente salario accessorio già riconosciuto al restante personale provinciale ai sensi del vigente contratto integrativo di ente.

A tal fine opera la previsione normativa di cui all’art. 33, comma 1 bis, del D.L. n.34/2019, convertito in Legge n. 59/2019, ove dispone: *“... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 Maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio procapite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché per le risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”*.

Si evidenzia, altresì, che al fine di dare concreta e legittima applicazione alla normativa richiamata, vanno tenuti presenti i costanti orientamenti già formulati, in proposito, dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie-con le deliberazioni n. 20/SEZAUT/2017/QMIG del 19.07.2017 e n. 23/SEZAUT/2017/QMIG del 26.9.2017.

In particolare appare utile richiamare la deliberazione n. 111/2022/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia la quale, in risposta ad un quesito di una provincia lombarda, proprio in merito ai finanziamenti in tema di organizzazione e potenziamento dei centri per l’impiego, afferma che: “siamo in presenza, dunque, in tale fattispecie, di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente destinatario, che, invece, rileverà, in termine di limite di spesa di personale, in quella dell’ente pubblico finanziatore”.

In tal senso si richiama, inoltre, l’art. 3, comma 4, della Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia- biennio 2022-2023, approvata con DGR XI/6982 del 19/09/2022 il quale prevede che “le risorse per il personale, erogate a rimborso, in quanto finanziamenti vincolati assicurati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono totalmente etero-finanziate e affluiscono in modo figurativo, senza impatto effettivo sui bilanci, remunerando sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento economico accessorio complessivo del personale, ivi compresa la contrattazione integrativa.”

Pertanto, in via previsionale, si procede all’incremento del fondo, parte stabile, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. C (incrementi stabili dotazioni organiche) applicando i criteri previsti dall’art. 33, comma 1-bis del DL 34/2019, ultimo periodo, e con riferimento alla metodologia di calcolo cui alle indicazioni fornite dalle circolari MEF in particolare la n. 179877 del 1.9.2020 per individuare il valore medio del trattamento accessorio 2018.

I relativi fogli di calcolo sono depositati agli atti del Settore risorse umane, servizi trasversali e progetti europei.

Il conteggio destinato all'incremento del fondo tiene conto anche della decurtazione ipotetica che deve incrementare anche l'importo destinato alle Posizioni Organizzative per garantire le esigenze funzionali del Settore Lavoro e Formazione professionale.

Di conseguenza, in relazione ai dipendenti assunti in forza del Piano di Potenziamento e al fine di soddisfare le diverse esigenze organizzative per esercitare la delega regionale in materia di Mercato del Lavoro, è stato quantificato un incremento complessivo per euro 119.863,00. Poiché importi eterofinanziati, figurativi e soggetti a rendicontazione, tale importo è, per questa annualità, superiore alle previsioni di effettivo utilizzo, per cui le risorse non utilizzate saranno verificate a consuntivo.

Con riferimento poi alle decurtazioni pari ad Euro 42.113,03, evidenziate nell'allegato prospetto, si segnala che le medesime sono state nel tempo effettuate ai sensi della L.190/2014, in quanto connesse al processo che ha interessato il riordino del personale delle Province a seguito della L.56/2014. Ad oggi non si procede a decurtare il fondo per le cessazioni del personale afferente al mercato del lavoro e altre funzioni delegate confermate in quanto tale personale resta inquadrato nei ruoli delle province in ragione della delega di funzioni regionali;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € **1.092.541,08**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

➤ comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. c), Ccnl 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate negli incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016, in via previsionale, pari ad € **136.000,00**;
- art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente (2022) - € **241,80**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione del Presidente n. 59/2023, ad oggetto "*Disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023 e Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa*", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997. L'incremento previsto pari ad € **20.000,00** rappresenta una quota parte dell'importo massimo stanziabile;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € **27.650,00**;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € **21.800,00**;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del Ccnl 16.11.2022, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- economie anni precedenti - quota *una tantum* ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 *pro capite*), di competenza degli anni :
2021 - € **24.589,50**
2022 - € **24.589,50**;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € **12.942,85** Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risparmi anno 2022 accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € **5.357,79** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta ad € **137.171,44** (non sono compresi gli incentivi per funzioni tecniche che vengono indicati, in via previsionale, in Euro **136.000,00** ma saranno poi quantificati definitivamente a consuntivo);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € **1.365.712,52**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Si dà atto che:

- non sono rilevabili, allo stato attuale, ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili e variabili del Fondo risorse decentrate anno 2022;
- il Fondo verrà successivamente incrementato, ricorrendone i presupposti normativi, in relazione alle assunzioni etero-finanziate, effettuate nel corso dell'anno 2023, in attuazione:
 - a) della Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia- biennio 2022-2023, approvata con DGR XI/6982 del 19/09/2022;
 - b) dei "contingenti ottimali" previsti per le funzioni delegate da Regione Lombardia dal Protocollo d'intesa per il biennio 2022-2023 approvato con DGR n. 5821/2021, tenute presenti le indicazioni fornite, in proposito, dalla Corte dei Conti (Sez. Autonomie, deliberazioni n. 20/SEZAUT/2017/QMIG e n. 23 /SEZAUT/2017/QMIG; SRC Emilia R., deliberazione n. 2/2021/PAR).

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale con particolare riferimento all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- *l'art 11 del d.lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- *L'art 79, comma 6 del Ccnl 16.11.2022: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incremento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015) - **€ 32.780,80**;
- incremento di cui all'art. 79, comma 1, lettera b) a regime del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 - **€ 24.589,50**;
- incremento di cui all'art. 79, comma 1, lettera b) una tantum riferito all'annualità 2021 del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 - **€ 24.589,50**;
- incremento di cui all'art. 79, comma 1, lettera b) una tantum riferito all'annualità 2022 del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 - **€ 24.589,50**;
- incremento di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o per incrementi a regime biennio 2016-2018 ex art 64 ccnl 21/5/2018) - **€ 11.719,50**;
- incremento di cui all' art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - **€ 14.666,73**;
- incremento di cui all'art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 - **€ 46.260,89**;
- incremento dotazione organica per personale Piano straordinario potenziamento Centri per l'Impiego - **€ 96.201,00**;
- incremento dotazione organica per personale Piano straordinario potenziamento Centri per l'Impiego (dipendenti finanziamento POC) - **€ 14.197,00**;
- incremento dotazione organica per personale Piano straordinario potenziamento Centri per l'Impiego (dipendenti finanziamento PON) - **€ 9.465,00**;
- incremento destinato al Fondo del comparto di cui all'art 79, comma 3 CCNL 16/11/2022 (0,22% monte salari 2018) - **€ 12.942,85**;
- incremento destinato al budget delle Elevate qualificazioni (PP.OO.) di cui all'art 79, comma 3 CCNL 16/11/2022 (0,22% monte salari 2018) - **€ 4.329,32**;

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 - € **136.000,00**;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano :

- fondo del personale dirigente;
- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 riferite al medesimo;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto allegato A);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative.

PERCORSO ISTRUTTORIO

Percorso istruttorio generale

- Verbale prot. n. 82574/2019 del 23.11.2019 di proclamazione del Presidente Paolo Mirko Signoroni;
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020 "Linee programmatiche di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni;
- Delibera del Presidente n. 125 del 27.07.2022, avente ad oggetto "Revisione della struttura organizzativa: approvazione della macro organizzazione";
- Deliberazione del Presidente n. 127 del 28.07.2022 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi dirigenziali";
- Deliberazione del Presidente n. 211 del 14.12.2023 con la quale è stato prorogato in capo alla dott.ssa Barbara Faroni "Dirigente", l'incarico di direzione ad interim del settore Risorse umane, Servizi trasversali e Progetti europei fino al 31.12.2023;
- Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 26.04.2023, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DUP 2023/2025 E BILANCIO AUTORIZZATORIO 2023/2025" - Missione 01 – Programma 10 – Obiettivo operativo n. 1 - Titolo: "Reclutare, gestire e formare il personale";

- Deliberazione del Presidente n. 91 del 28.4.2022 “Linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo risorse decentrate e alla contrattazione integrativa del comparto per l'anno 2022”;
- Determinazione dirigenziale n. 276 del 26.05.2022 “Personale del comparto - costituzione previsionale fondo risorse decentrate per l'anno 2022”;
- Determinazione n. 452 del 26.09.2022 “Personale del comparto - rideterminazione previsionale fondo risorse decentrate per l'anno 2022”;
- Deliberazione del Presidente n. 174 del 26.10.2022 “Integrazione linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo comparto risorse decentrate 2022. Stanziamento risorse variabili.

Percorso istruttorio specifico

- Deliberazione del Presidente n. 59/2023, con la quale sono state fornite le direttive per la costituzione del fondo 2023;

NORMATIVA

- artt. 40 e 40-bis del D.Lgs.165/2001
- art 67 CCNL 21/05/2018
- D.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;
- Regolamento provinciale di contabilità
- art. 36 dello Statuto provinciale
- art. 23 D.lgs. 75/2017
- artt. 107 e 183 del d.lgs. 267/2000.

DATI CONTABILI

Di dare atto, infine, che la spesa conseguente alla presente costituzione trova copertura sui pertinenti capitoli del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione del Consiglio n. 7 del 26/4/2023;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti di competenza del bilancio di previsione 2023, approvato con deliberazione del Consiglio n. 7 del 26/4/2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024 (FPV), qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: “Amministrazione Trasparente – Personale - Contrattazione Integrativa”;

- invio alle organizzazioni sindacali e alla RSU ai fini dell'avvio contrattazione decentrata per la definizione dei criteri per l'utilizzo delle risorse.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

- A) schema riepilogativo delle modalità di costituzione del fondo;
B) schema di verifica del rispetto del tetto del fondo ex art. 23 D.Lgs. n. 75/2017.

Allegato A)

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023	
A) RISORSE STABILI	
1) Importo unico consolidato (I.U.C.) ex art.67 c.1 CCNL 21/05/2018	€ 833.617,66
2) Incrementi risorse stabili	
Incremento ex art.67 c.2 lett.A) CCNL 21/05/2018 (€.83,20 x n°394 dip.in servizio al 31.12.2015)	€ 32.780,80
Incremento STABILE ex art.79 c.1 lett.B) a regime CCNL 16/11/2022 (€.84,50 x n°291 dip.in servizio al 31.12.2018)	€ 24.589,50
Incremento ex art.67 c.2 lett.B) CCNL 21/05/2018 - Incremento Progressioni economiche per applicazione incrementi a regime ex art.64 ccnl 21/5/2018 (biennio 2016-2018)	€ 11.719,50
Incremento ex art.79 c.1 lett.D) CCNL 16/11/2022 - Incremento Progressioni economiche per applicazione incrementi a regime ex art.76 ccnl 16/11/2022 (biennio 2019-2021)	€ 14.666,73
Incrementi ex art.67 c.2 lett.C) CCNL 21/05/2018 (RIA+ass.ad personam dip.CESSATI ANNI PRECEDENTI)	
Incremento RIA+ass.ad personam CESSATI 2017 - su base annua	€ 7.330,83
Incremento RIA+ass.ad personam CESSATI 2018 - su base annua	€ 1.214,06
Incremento RIA+ass.ad personam CESSATI 2019 - su base annua	€ 11.526,18
Incremento RIA+ass.ad personam CESSATI 2020 - su base annua	€ 14.876,19
Incremento RIA+ass.ad personam CESSATI 2021 - su base annua	€ 15.695,21
Incremento RIA+ass.ad personam CESSATI 2022 - su base annua	€ 513,56
Incremento STABILE ex art.79 c.1-BIS CCNL 16/11/2022 - Differenziale stipendiale spettante da 1/4/2023 ai dipendenti inquadrati nelle ex cat.B3 e D3 - importo PRO-QUOTA da aprile 2023	€ 46.260,89
Incrementi STABILI dovuti all'aumento della consistenza di personale art.79 c.1 lett.C) CCNL 16/11/2022 (vecchio art.67 c.2 lett.H) CCNL 21/05/2018) - Piano straordinario potenziamento CPI	
Incremento dotazione organica per personale Piano staord.potenziamento CPI (dip.POTENZIAMENTO)	€ 96.201,00
Incremento dotazione organica per personale Piano staord.potenziamento CPI (dip.finanz.POC)	€ 14.197,00
Incremento dotazione organica per personale Piano staord.potenziamento CPI (dip.finanz.PON)	€ 9.465,00
3) Decurtazioni risorse stabili	
Decurtazioni per cessazioni di personale L.190/2014 (collegate al completamento del processo di riduzione e riordino del personale delle Province)	-€ 42.113,03
TOTALE A) RISORSE STABILI	€ 1.092.541,08
B) RISORSE VARIABILI	
Incremento ex art.67 c.3 lett.D) CCNL 21/05/2018 (RIA+ass.ad personam cessati ANNO PREC.- pro-quota)	€ 241,80
Incremento UNA TANTUM riferito all'annualità 2021 - ex art.79 c.1 lett.B) CCNL 16/11/2022 (€.84,50 x n°291 dip.in servizio al 31.12.2018)	€ 24.589,50
Incremento UNA TANTUM riferito all'annualità 2022 - ex art.79 c.1 lett.B) CCNL 16/11/2022 (€.84,50 x n°291 dip.in servizio al 31.12.2018)	€ 24.589,50
Risorse ex art.79 c.2 lett.B) (quota parte 1,2% del monte salari 1997)	€ 20.000,00
Risorse ex art.79 c.3 CCNL 16/11/2022 (0,22% del monte salari 2018)	€ 12.942,85
Risorse ex art.79 c.2 lett.C) (scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva):	
Piano operativo produttività Settore Infrastrutture stradali - Piano NEVE periodo gennaio-marzo 2023	€ 27.650,00
Piano operativo produttività Settore Infrastrutture stradali - Piano NEVE periodo novembre-dicembre 2023	€ 21.800,00
Risorse ex art.79 c.2 lett.D) - Risparmio lavoro straordinario ANNO PRECEDENTE	€ 5.357,79
TOTALE B) RISORSE VARIABILI	€ 137.171,44
C) TOTALE A) + B)	€ 1.229.712,52
D) Risorse ex art.67 c.3 lett.C) CCNL 21/05/2018 (importi derivanti da specifiche disposizioni di legge)	
Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016	€ 136.000,00
TOTALE D) RISORSE ART.67 C.3 LETT.C) (NON soggette al tetto ex art.23 D.Lgs.75/2017)	€ 136.000,00
E) TOTALE COMPLESSIVO FONDO	€ 1.365.712,52

Allegato B)

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DEL FONDO EX ART.23 D.LGS.75/2017	
LIMITE MASSIMO DEL FONDO EX ART.23 D.LGS.75/2017	€ 1.246.951,56
Totale complessivo del fondo	€ 1.365.712,52
+ Importo destinato alle Elevate Qualificazioni (PP.OO.) - art.67 c.7 ccnl 21/05/2018	€ 318.000,00
+ Risorse ex art.79 c.3 CCNL 16/11/2022 (0,22% del monte salari 2018) - quota parte destinata alle Elevate Qualificazioni (PP.OO.)	€ 4.329,32
VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE	
- Incremento ex art.67 c.2 lett.A) CCNL 21/05/2018 (€ .83,20 x n°394 dip.in servizio al 31.12.2015)	-€ 32.780,80
- Incremento STABILE ex art.79 c.1 lett.B) a regime CCNL 16/11/2022 (€ .84,50 x n°291 dip.in servizio al 31.12.2018)	-€ 24.589,50
- Incremento UNA TANTUM riferito all'annualità 2021 - ex art.79 c.1 lett.B) CCNL 16/11/2022 (€ .84,50 x n°291 dip.in servizio al 31.12.2018)	-€ 24.589,50
- Incremento UNA TANTUM riferito all'annualità 2022 - ex art.79 c.1 lett.B) CCNL 16/11/2022 (€ .84,50 x n°291 dip.in servizio al 31.12.2018)	-€ 24.589,50
- Incremento ex art.67 c.2 lett.B) CCNL 21/05/2018 - Incremento Progressioni economiche per applicazione incrementi a regime ex art.64 ccnl 21/5/2018 (biennio 2016-2018)	-€ 11.719,50
- Incremento ex art.79 c.1 lett.D) CCNL 16/11/2022 - Incremento Progressioni economiche per applicazione incrementi a regime ex art.76 ccnl 16/11/2022 (biennio 2019-2021)	-€ 14.666,73
- Incremento STABILE ex art.79 c.1-BIS CCNL 16/11/2022 - Differenziale stipendiale spettante da 1/4/2023 ai dipendenti inquadrati nelle ex cat.B3 e D3 - importo PRO-QUOTA da aprile 2023	-€ 46.260,89
- Incremento dotazione organica per personale Piano staord.potenziamento CPI (dip.POTENZIAMENTO)	-€ 96.201,00
- Incremento dotazione organica per personale Piano staord.potenziamento CPI (dip.finanz.POC)	-€ 14.197,00
- Incremento dotazione organica per personale Piano staord.potenziamento CPI (dip.finanz.PON)	-€ 9.465,00
- Risorse ex art.79 c.3 CCNL 16/11/2022 (0,22% del monte salari 2018) - quota parte destinata al Fondo del comparto	-€ 12.942,85
- Risorse ex art.79 c.3 CCNL 16/11/2022 (0,22% del monte salari 2018) - quota parte destinata alle Elevate Qualificazioni (PP.OO.)	-€ 4.329,32
- Incentivi funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016	-€ 136.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE COMPARTO SOGGETTO AL LIMITE	€ 1.235.710,25

LA DIRIGENTE
dott.ssa Barbara Faroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.